



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA DA COVID-19.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 08:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Vice Sindaco	Assente
Scrazzolo Barbara	Assessore	Presente
Bidin Simone	Assessore	Presente
Gigante Claudio	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Plozzer dott.ssa Tamara

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA DA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 09/03/2020 sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022";

TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e in data 11 marzo 2020 lo stato di pandemia;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche misure di sostegno all'economia:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.L. 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto al diffondersi del virus COVID-19";
- DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabile sull'intero territorio nazionale";
- DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. n° 76 del 22/03/2020);
- DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in corso hanno richiesto la sospensione di molte attività economiche in Italia;

VISTE le norme fiscali contenute nel D.L. 18/2020 (Cura Italia), in particolare:

- l'art. 67 "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori", che sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte di tutti gli enti impositori, quindi anche dei Comuni ed anche rispetto ai termini della riscossione coattiva del credito tributario;
- l'art. 68 "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione", che, oltre a sospendere i termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, relativi a entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, nonché da atti di accertamento esecutivo, prevedendone la successiva effettuazione in unica soluzione entro il mese di giugno, estende la medesima sospensione alle ingiunzioni di pagamento ed agli atti di accertamento esecutivo, di cui al comma 792, della Legge di bilancio 2020, emessi dagli enti territoriali (comma 2);

RILEVATO ad oggi non sono stati adottati provvedimenti statali o regionali in merito al differimento dei

termini di pagamento da parte di cittadini ed operatori economici in relazione ai tributi comunali né alle altre entrate comunali;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha stabilito la temporanea sospensione del recapito dei bollettini TARI 2020 ed il provvisorio rinvio al mese di agosto del pagamento della tassa, quale immediata risposta alla grave situazione di disagio che i cittadini e titolari di impresa sono e saranno ancora costretti ad affrontare in seguito alle restrizioni stabilite dal Governo a causa del diffondersi dell'epidemia coronavirus;

VISTO:

- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, in particolare l'art. 48 il quale dispone, al comma 3, che "il pagamento degli importi dovuti verrà effettuato in un numero di rate pari a quattro con scadenza 31/03, 31/05, 31/08, 30/11";

- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, in particolare l'art. 48 il quale dispone, al comma 4, che "Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione."

- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, in particolare l'art. 26 il quale stabilisce che "per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare, deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella di rilascio entro il 31 luglio dell'anno di riferimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti dal presente comma" mentre "per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Il Canone, se di ammontare superiore a € 500,00 può essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione degli interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto o comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione; la 2^a rata entro la data finale dell'occupazione" ed inoltre "per le occupazioni permanenti il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore ad € 500,00 può essere corrisposto in n. 3 rate trimestrali, anticipate, di pari importo, senza applicazione di interessi, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre. Per le occupazioni permanenti date in concessione nel corso dell'anno, il cui Canone annuo superi l'importo di € 500,00 - qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato -, la prima rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive, alle predette scadenze ancora utili dalla data di inizio dell'occupazioni";

- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni, in particolare l'art. 20 il quale stabilisce che "...La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine";

- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni, in particolare l'art. 21, comma 3, il quale stabilisce che "per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37";

RITENUTO:

- di stabilire la proroga a tutto il 31 agosto 2020, senza applicazione di sanzioni e di interessi alcuni, dei termini utili per i pagamenti della prima e seconda rata della TARI, (aventi scadenza originariamente prefissata il 31 marzo e il 31 maggio 2020);

- di stabilire la proroga a tutto il 31 agosto 2020, senza applicazione di sanzioni e di interessi alcuni, dei termini utili per i pagamenti della COSAP, nonché il pagamento dell'Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

PRESO ATTO altresì che dal presente provvedimento non derivano effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata nell'esercizio di riferimento, e che il differimento del termine di pagamento della TARI, della COSAP e dell'Imposta Comunale di Pubblicità comporterà effetti sui flussi di cassa nel breve periodo pareggiati da minori pagamenti per minori prestazioni rese per effetto delle misure

emergenziali adottate;

VISTI l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge;

Con votazione favorevole, unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, di adottare in via preventiva le seguenti misure urgenti in materia di entrate tributarie, al fine di fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19, nelle more dell'emanazione di disposizioni di legge statali e regionali che permettano a codesta amministrazione comunale l'assunzione di ulteriori e puntuali provvedimenti in materia di tributi locali:

1) Vengono prorogati a tutto il 31 agosto 2020, senza applicazione di sanzioni e di interessi alcuni, i termini utili per i pagamenti della prima e seconda rata della TARI, (aventi scadenza originariamente prefissata il 31 marzo e il 31 maggio 2020);

2) Vengono prorogati a tutto il 31 agosto 2020, senza applicazione di sanzioni e di interessi alcuni, i termini utili per i pagamenti delle tre rate della COSAP, aventi scadenza originariamente prefissata il 31 gennaio, il 30 aprile e il 31 luglio 2020, nonché il pagamento dell'Imposta Comunale di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

3) Di dare atto che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare alle scadenze stabilite anche se le stesse sono oggetto di differimento o sospensione;

4) È escluso il rimborso delle sopraccitate tasse e imposte qualora i versamenti vengano eseguiti entro i termini ordinari di pagamento previsti dai regolamenti comunali, fermo restando il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute;

5) Di riservarsi di rimodulare queste misure a seguito dell'evoluzione della situazione legata all'emergenza sanitaria in atto e alle decisioni del governo nazionale e regionale in merito;

6) Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 67 del D.L. 18/2020 "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori ", sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte di tutti gli enti impositori, compresi i Comuni, ed anche i termini della riscossione coattiva del credito tributario.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, viene dichiarata la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Parere del Responsabile dell'Area Contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 14 aprile 2020

Il Responsabile dell'Area Contabile
f.to Annalisa Grande

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 14 aprile 2020

Il Responsabile dell'Area Contabile
F.to Annalisa Grande

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to Plozzer dott.ssa Tamara

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 69/2009 il 04/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 18/05/2020.

Ronchis, li 04/05/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/05/2020 al 18/05/2020.

Ronchis, li 19/05/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/04/2020.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, li 04/05/2020

Il Responsabile
Luigia Sbaiz